

CAPITOLO 16**FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

16.1 PREMESSA.....	203
16.2 TIPOLOGIA DI FATTURA	203
16.3 IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE	204
16.3.1 <i>Le fatture relative ai servizi di stoccaggio.....</i>	<i>204</i>
16.3.2 <i>Le altre tipologie di fattura</i>	<i>205</i>
16.3.3 <i>Gli allegati alle fatture</i>	<i>205</i>
16.4 I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE	205
16.4.1 <i>I termini di emissione delle fatture.....</i>	<i>205</i>
16.4.2 <i>I termini di pagamento delle fatture.....</i>	<i>206</i>
16.4.3 <i>Gli interessi per i casi di ritardato pagamento</i>	<i>207</i>
16.4.4 <i>Mancato pagamento e ordine di pagamento in caso di Utente insolvente ed escussione della garanzia finanziaria</i>	<i>207</i>
16.4.5 <i>Modalità di anticipo e di invio delle fatture</i>	<i>209</i>
16.5 LE CONTESTAZIONI	209

16.1 PREMESSA

Al termine di ogni mese l'Impresa di Stoccaggio provvede ad emettere le fatture relative ai corrispettivi per il Servizio di stoccaggio. Costituisce inoltre parte integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali quelle relative ad eventuali conguagli ed agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo.

16.2 TIPOLOGIA DI FATTURA

L'attività di fatturazione consente all'Impresa di Stoccaggio di valorizzare i servizi forniti secondo quanto previsto dalla Delibera.

L'Impresa di Stoccaggio pubblica sul proprio Sito internet i valori dei corrispettivi unitari facenti parte della tariffa per l'utilizzo dei servizi di stoccaggio.

Per quanto riguarda i Servizi Speciali, descritti al sottoparagrafo 3.3 del capitolo "Descrizione dei Servizi", la loro valorizzazione sarà fatta sulla base delle caratteristiche del servizio richiesto.

In via generale, l'elenco delle fatture emesse dall'Impresa di Stoccaggio ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al Servizio di stoccaggio vero e proprio e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

Le prime comprendono le seguenti voci:

1. Corrispettivo per la capacità di spazio, comprensivo del corrispettivo per il riaddebito dei costi relativi alla quota parte dei corrispettivi unitari di capacità di trasporto relativi al punto di entrata ovvero al punto di uscita interconnesso al Sistema di Stoccaggio;
2. Corrispettivo per la capacità di punta in erogazione, ove applicabile;
3. Corrispettivo per la capacità di punta in iniezione, ove applicabile;
4. Corrispettivo per il gas movimentato in Iniezione ed in Erogazione ove applicabile;
5. Corrispettivi di bilanciamento;
6. Corrispettivo per il riaddebito dei costi relativi ai consumi elettrici delle centrali di compressione e trattamento dell'Impresa di Stoccaggio necessari per garantire l'Iniezione e l'Erogazione;
7. Corrispettivo per le accise e le addizionali regionali relative ai consumi delle centrali di compressione e trattamento dell'Impresa di Stoccaggio.

Formattato: Evidenziato

Formattato: Evidenziato

Formattato: Evidenziato

Formattato: Evidenziato

8. Corrispettivo per il riaddebito dei costi relativi alla quota parte dei corrispettivi unitari di capacità di trasporto relativi al punto di entrata ovvero al punto di uscita interconnesso al Sistema di Stoccaggio

Formattato: Barrato

Le "altre tipologie di fattura" comprendono:

9. Le fatture associate a conguagli e/o correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note di debito o di credito, quali gli errori di misura o di Allokazione da una parte e gli errori di stampa e/o calcolo manifesti dall'altra;
10. Le fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;
11. Le fatture relative agli oneri di gestione delle transazioni e del Servizio di Bilanciamento Utenti;
12. Le fatture relative ad altre voci.

La determinazione dei corrispettivi di cui ai punti 6. e 7. del presente paragrafo sono determinati secondo la procedura riportata nell'Allegato 16A "Procedura per l'attribuzione dei consumi di energia elettrica, delle accise e delle addizionali regionali".

In relazione al Servizio di Bilanciamento Utenti l'Impresa di Stoccaggio si impegna ad emettere Note di Credito relative alle capacità conferite nell'ambito del predetto Servizio.

16.3 IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

16.3.1 Le fatture relative ai servizi di stoccaggio

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene:

- i dati identificativi dell'Impresa di Stoccaggio e dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo mensile, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato, espresso in Euro;

- l'aliquota e l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- l'eventuale imposta di bollo.

16.3.2 Le altre tipologie di fattura

Relativamente ai documenti indicati ai punti da 8) a 11) del paragrafo 16.2 del presente capitolo il documento emesso dall'Impresa di Stoccaggio contiene:

- i dati identificativi dell'Impresa di Stoccaggio e dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere;
- le voci oggetto di conguaglio/correzione;
- l'importo a debito o credito dell'Utente, espresso in Euro;
- l'aliquota e l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- l'eventuale imposta di bollo.

16.3.3 Gli allegati alle fatture

A corredo delle informazioni presenti nel corpo principale della fattura e riportate nei precedenti sottoparagrafi 16.3.1 e 16.3.2, l'Impresa di Stoccaggio fornisce anche un allegato riportante il dettaglio completo ed esaustivo dei calcoli di fatturazione effettuati, riportante l'indicazione di tutte le grandezze di base utilizzate per la computazione degli importi; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tali grandezze comprendono:

1. i corrispettivi unitari di stoccaggio e di trasporto;
2. le Allocazioni giornaliere in energia;
3. l'interesse applicato.

Formattato: Non Evidenziato

16.4 I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

16.4.1 I termini di emissione delle fatture

L'Impresa di Stoccaggio emette entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo alla prestazione, la fattura relativa ai corrispettivi di cui ai punti 1., 2., 3. del precedente paragrafo 16.2.

L'Impresa di Stoccaggio emette entro il ventesimo giorno del mese M+2 dall'erogazione del Servizio di Bilanciamento Utenti la nota di credito relativa agli importi derivanti dal conferimento per l'Utente le cui capacità rese disponibili, sono state conferite, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 5.9.1.

L'Impresa di Stoccaggio emette entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo alla prestazione le fatture relative ai corrispettivi di cui ai punti dal 4. all'12. del precedente paragrafo 16.2, inclusa quella relativa al Servizio di Bilanciamento Utenti.

Contestualmente, nei casi in cui risulti necessario riconoscere gli importi derivanti dall'applicazione di quanto disposto al par 8.10 e all'allegato 16A, Edison Stoccaggio S.p.A. fornirà agli Utenti i dati necessari per l'emissione a loro cura dei documenti contabili idonei alla riscossione degli importi loro dovuti dall'Impresa di Stoccaggio. Il pagamento di detti importi sarà effettuato da parte dell'Impresa di Stoccaggio entro 30 giorni dalla data di emissione.

Resta inteso che il pagamento di Edison Stoccaggio S.p.A. dei documenti contabili di cui al precedente alinea è subordinato alla verifica che gli Utenti non abbiano, a fronte di contratti stipulati in conformità al presente Codice per l'Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti, degli importi fatturati e già scaduti, superiori al valore delle garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai sopramenzionati contratti.

Resta parimenti inteso che tali documenti contabili (a credito nei confronti di Edison Stoccaggio) saranno contabilizzate a scomputo del valore di esposizione finanziario che l'Utente presenta nei confronti dell'impresa di stoccaggio.

Per quanto riguarda le fatture di cui al punto 8. del sottoparagrafo 16.2 del presente capitolo nel caso di errori di misura o di Allocazione sono previsti momenti di verifica (come indicato nel capitolo "Bilanciamento"), successivamente ai quali sono attivate le relative procedure di conguaglio. Il termine per l'emissione, da parte dell'Impresa di Stoccaggio, delle relative note di debito o di credito è fissato per la fine del terzo mese successivo a quello cui si riferisce il conguaglio.

16.4.2 I termini di pagamento delle fatture

L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di emissione delle stesse, con addebito pre-autorizzato in conto (procedura R.I.D. - Rapporti Interbancari Diretti), presso un'Azienda di Credito indicata dall'Impresa di Stoccaggio. In alternativa, previo accordo tra le Parti, l'Utente potrà effettuare il pagamento mediante ritiro di ricevuta bancaria elettronica (Ri.Ba.) o bonifico bancario con valuta fissa corrispondente alla data di scadenza presso primari istituti di credito indicati dall'Impresa di Stoccaggio.

Formattato: Allineato a sinistra

Nell'eventualità in cui il giorno di scadenza della fattura cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente dovrà provvedere al pagamento delle fatture stesse entro il primo giorno lavorativo successivo.

E' fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti dal presente documento: eventuali ritardi saranno sanzionati secondo la metodologia di seguito indicata e costituiscono una delle cause di risoluzione contrattuale previste al paragrafo 17.4 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'annullamento del documento e l'invio di una nuova fattura.

16.4.3 Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati, e non pagati, interessi per ogni giorno di ritardo pari al saggio di interesse di periodo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002

16.4.4 Mancato pagamento e ordine di pagamento in caso di Utente insolvente ed escussione della garanzia finanziaria

Edison Stoccaggio S.p.A., in presenza di fatture emesse e non pagate da parte dell'Utente (fatture attive, passive, eventuali note credito, comprensive di IVA) per importi superiori al valore delle garanzie prestate, anche al fine di esercitare il diritto di ritenzione di cui al successivo paragrafo 17.4.1, o di escutere il Gas a Garanzia ai sensi del precedente articolo 5.2.1.1.1, 5.2.1.1.2. e 5.2.1.1.3 comunica all'Utente il quantitativo di Gas in stoccaggio che, dalla data di tale comunicazione, non potrà essere utilizzato dall'Utente stesso.

Tale quantitativo sarà valorizzato in funzione degli importi fatturati e non pagati (fatture attive, passive, eventuali note credito, comprensive di IVA e tenendo anche conto degli interessi di mora maturati alla data di comunicazione sugli importi scaduti) superiori al valore delle garanzie mediante l'applicazione dell'ultimo valore della componente di cui all'articolo 6 del TIVG approvato con la deliberazione ARG/GAS 64/09 e successive modifiche e integrazioni.

Decorsi 15 giorni dalla citata comunicazione senza che sia avvenuto o il pagamento di quanto non coperto dalle garanzie in essere o l'eventuale ricostituzione delle garanzie stesse, Edison Stoccaggio procederà alla escussione delle garanzie rilasciate e qualora queste ultime non fossero sufficienti procederà, anche senza risoluzione anticipata del Contratto, all'esercizio del diritto di ritenzione di cui al successivo paragrafo 17.4.1 o, in

alternativa all'escussione della garanzia sul Gas a Garanzia per il quantitativo di gas corrispondente al credito per capitale ed interessi di mora residuo dopo la fruttuosa escussione. In tal senso Edison Stoccaggio S.p.A. si intenderà preventivamente autorizzata dall'Utente senza necessità alcuna di ulteriore comunicazione, prova o motivazione, intimazione o richiesta nei confronti dell'Utente, ogni eccezione rimossa, alla vendita di detto quantitativo di gas a soddisfacimento in via prioritaria del proprio credito e dei costi sostenuti secondo le modalità previste a seguito dell'esercizio del diritto di ritenzione o dell'escussione della garanzia sul gas.

Se l'Utente soddisfa integralmente il credito non coperto prima di tale termine, Edison Stoccaggio S.p.A. comunicherà allo stesso il giorno dal quale sarà possibile disporre nuovamente del gas precedentemente inutilizzabile, in tutto o in parte. Analogamente Edison Stoccaggio S.p.A., a valle delle procedure previste per soddisfare il proprio credito e verificato che non siano insorti ulteriori impagati, darà comunicazione degli eventuali quantitativi di gas divenuti nuovamente disponibili.

In caso di procedura concorsuale, Edison Stoccaggio S.p.A. tratterà dall'importo ricavato un onere fisso per la gestione della vendita stessa pari a 50.000 € a compensazione delle spese amministrative e di altro tipo sostenute nell'occasione, che non sarà considerato pertanto come compensazione degli importi scaduti. L'onere fisso è rivalutato ogni anno termico a partire dall'anno termico 2014-2015, applicando l'indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT.

Resta inteso che Edison Stoccaggio S.p.A. includerà il quantitativo di Gas di cui al presente paragrafo nel calcolo delle disponibilità di Gas dell'Utente per:

- i) la verifica del rispetto dei profili di Iniezione e di Erogazione e la conseguente applicazione dei corrispettivi di bilanciamento;
- ii) il calcolo delle Capacità di Iniezione ed Erogazione disponibili;
- iii) l'applicazione del corrispettivo pari a 2xCVS nei casi previsti.
- iiii) l'applicazione di quanto previsto all'art 15.14 della Deliberazione 119/05 e dal paragrafo 5.4 del presente Codice di Stoccaggio.

Nell'ipotesi in cui l'Utente abbia più debiti scaduti verso Edison Stoccaggio S.p.A., anche relativi a Contratti per Anni Termici precedenti, ed effettui uno o più pagamenti che non estinguano interamente i predetti debiti scaduti, ciascuno di tali pagamenti viene imputato, indipendentemente da ogni eventuale diversa indicazione da parte dell'Utente all'atto del pagamento, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) alle fatture relative alle tariffe dei Servizi Obbligatori, ivi incluse le fatture previste alle lettere 6 e 7 e 8 di cui al paragrafo 16.2 (nonché oneri di gestione

e ai relativi interessi per ritardato pagamento) e, tra tali fatture, a quelle scadute prima;

b) alle fatture relative ai corrispettivi per l'acquisto del Gas Strategico (e ai relativi interessi per ritardato pagamento) e, tra tali fatture, a quelle scadute prima;

c) alle fatture relative ai corrispettivi di bilanciamento (e ai relativi interessi per ritardato pagamento) e, tra tali fatture, a quelle scadute prima;

d) alle restanti fatture.

Nel caso in cui Edison Stoccaggio S.p.A si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, le garanzie di cui al paragrafo 5.2.1, l'importo oggetto di escussione sarà imputato secondo il suddetto ordine di priorità.

16.4.5 Modalità di anticipo e di invio delle fatture

Le fatture e le Note di Credito emesse dall'Impresa di Stoccaggio, compresi gli allegati, verranno anticipate ed inviate all'Utente nelle modalità previste all'interno del Contratto di Stoccaggio.

16.5 LE CONTESTAZIONI

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, la correzione verrà effettuata contestualmente alla prima fattura successiva alla risoluzione della contestazione, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento. Per la regolamentazione dell'eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda il paragrafo 17.8 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Le fatture non contestate dall'Utente entro 60 giorni dalla data di emissione si intenderanno definitivamente accettate dalle Parti.